



**LE NOVITÀ PER COMUNI
E CITTÀ METROPOLITANE
CONTENUTE NEL DDL DI BILANCIO 2026**

***LE NOVITÀ IN MATERIA DI
PERSONALE***

Agostino Bultrini

Intervento in materia di rinnovi contrattuali (art. 120 c.4)

«Ai fini della **progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni** è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una **dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028** da destinarsi, **nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027**, all'incremento del **trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente**, del **personale non dirigente** dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla **ripartizione delle risorse del fondo** tra gli enti di cui al primo periodo **sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale**».

Intervento in materia di rinnovi contrattuali (art. 120 c.4)

Obiettivo: «progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori»

Ambito soggettivo: personale non dirigente dei Comuni

Dotazione: Fondo istituti presso il Min Interno, con una dotazione di **100 MLN a regime dal 2028** (ma 50MLN per il 2027)

Strumento: Rinnovo CCNL Funzioni locali 2025-2027

Istituti: trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente (perequazione)

Riparto: DM Interno di concerto con Min PA, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione nazionale

Intervento in materia di rinnovi contrattuali (art. 120 c.4)

Complementarietà con le misure introdotte con l'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025

	Art. 120 c. 4 DDL bilancio	Art. 14 c.1-bis DL 25/2025
Risorse	Eterofinanziate	Autofinanziate
Ambito	Tutti i Comuni	Comuni virtuosi (sostenibilità finanziaria)
Impatto su capacità assunzionale	Neutro	Limitante
Istituti del salario accessorio	Da definire nel CCNL	Da definire nel CCDI (parte stabile del fondo)
Ratio	Armonizzazione	Sviluppo professionale (scelte organizzative)
Strategia	Attrattività	Fidelizzazione (retention)

Ulteriori misure per tutti i lavoratori dipendenti:

Art. 50 - Rafforzamento della disciplina in materia di **congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori** – estensione fino al 14mo anno di età.

1. Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l'obiettivo di preservare l'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; **(congedo 10 mesi complessivi per figli minori)**

b) all'articolo 33, comma 1, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; **(congedo 3 anni complessivi per figli disabili)**

c) all'articolo 34, commi 1 e 3, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «quattordicesimo»; **(trattamento economico e normativo)**

d) all'articolo 36, commi 2 e 3, la parola «dodici», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «quattordici». **(Adozioni e affidamenti)**

2. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole «nel limite di cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di dieci giorni» e le parole «gli otto» sono sostituite dalle seguenti: «i quattordici». **(astensione dal lavoro – non retribuita -, nel limite di cinque dieci giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto i dodici anni)**

Ulteriori misure per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

Art. 44

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, al primo periodo, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

Il termine per la liquidazione del TFS/TFR nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio viene ridotto da 12 a 9 mesi.

Ulteriori misure per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

Art. 58

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

1. **Per l'anno 2026** i compensi per il **trattamento economico accessorio**, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al **personale non dirigente** delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, **entro il limite di 800 euro**, a una **imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali **pari al 15 per cento**. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di **reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000**. Le disposizioni al presente comma non si applicano al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.
2. (omissis)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE